

Bruxelles, 21 gennaio 2026
(OR. en)

5588/26
ADD 1

DELECT 8
VETER 9
AGRILEG 8

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 gennaio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 22 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 22 annex.

All.: C(2026) 22 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.1.2026
C(2026) 22 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le norme relative ai movimenti all'interno dell'Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti

ALLEGATO

"ALLEGATO VII

REQUISITI DI VALIDITÀ DELLA VACCINAZIONE ANTIRABBICA E MISURE DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER LE MALATTIE DIVERSE DALLA RABBIA

Parte 1

Requisiti di validità delle vaccinazioni antirabbiche per cani, gatti, furetti e altri carnivori

1. Il vaccino antirabbico soddisfa i requisiti seguenti:
 - a) deve essere diverso da un vaccino vivo modificato e deve rientrare in una delle seguenti categorie:
 - i) un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose; oppure
 - ii) un vaccino ricombinante esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo;
 - b) se somministrato:
 - i) in uno Stato membro, ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio in conformità del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio*, oppure
 - ii) in un paese terzo o territorio, ha ricevuto un'omologazione o un'autorizzazione da parte dell'autorità competente e soddisfa almeno i requisiti definiti nella parte pertinente del capitolo concernente la rabbia del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

* Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>).

2. Una vaccinazione antirabbica soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) il vaccino è stato somministrato da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) [C(2026) 20]**, secondo quanto deciso dall'autorità competente;
 - b) l'animale aveva almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;
 - c) la data di somministrazione del vaccino è indicata da un veterinario di cui alla lettera a) nella sezione corrispondente del documento di identificazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
 - d) la data di somministrazione di cui alla lettera c) non è precedente alla data di identificazione o alla data di lettura del mezzo di identificazione indicata nella sezione corrispondente del documento di identificazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
 - e) il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l'immunità protettiva, non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la vaccinazione primaria, e

continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alle specifiche tecniche dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui al punto 1, lettera b), punto i), o dell'omologazione o dell'autorizzazione di cui al punto 1, lettera b), punto ii), del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel paese terzo o territorio in cui è somministrato il vaccino.

Il periodo di validità della vaccinazione è indicato da un veterinario di cui alla lettera a) nella sezione corrispondente del documento di identificazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

- f) una rivaccinazione deve essere considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità, di cui alla lettera e), di una vaccinazione precedente.

** OP: inserire titolo, riferimenti GU ed ELI a tempo debito.

Parte 2

Misure di riduzione dei rischi per l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*

1. Il trattamento contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* previsto all'articolo 53, lettera d), e all'articolo 55, lettera b), punto ii), consiste nella somministrazione, da parte di un veterinario, di un medicinale veterinario:
 - a) che contiene una dose adeguata:
 - i) di praziquantel o
 - ii) di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di ridurre con un'efficienza almeno pari a quella del praziquantel la quantità di forme intestinali mature e immature dell'*Echinococcus multilocularis* nei cani; e
 - b) che ha ricevuto:
 - i) un'autorizzazione all'immissione in commercio in conformità del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure
 - ii) un'omologazione o un'autorizzazione da parte dell'autorità competente di un paese terzo.
2. Il trattamento di cui al punto 1 è stato somministrato entro un periodo compreso tra non più di 120 ore e non meno di 24 ore prima della data di ingresso prevista in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'*Echinococcus multilocularis*.
3. Per i canidi diversi dai cani, il trattamento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera d), contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* consiste nella somministrazione di un medicinale veterinario di cui al punto 1, effettuata non più di 48 ore prima dell'ingresso in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da tale malattia."